



PONTIFICIO ISTITUTO TEOLOGICO
GIOVANNI PAOLO II
PER LE SCIENZE
DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

DOCUMENTI GIURIDICI FONDATIVI

INDICE

Lettere Apostolica in Forma di motu proprio

Summa Familiae Cura.....3

Statuti.....6

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI MOTU PROPRIO

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

SUMMA FAMILIAE CURA

che istituisce il
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia

Animato dalla più grande cura per la famiglia, san Giovanni Paolo II, dando seguito al Sinodo dei Vescovi del 1980 sulla famiglia e all'Esortazione apostolica post-sinodale *Familiaris consortio*, del 1981, con la Costituzione apostolica *Magnum Matrimonii sacramentum* conferì stabile forma giuridica al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, operante presso la Pontificia Università Lateranense. Da allora esso ha sviluppato un proficuo lavoro di approfondimento teologico e di formazione pastorale sia nella sua Sede Centrale di Roma, sia nelle Sezioni extra-urbane, ormai presenti in tutti i continenti.

Più di recente, la Chiesa ha compiuto un ulteriore percorso sinodale mettendo nuovamente al centro dell'attenzione la realtà del matrimonio e della famiglia, in primo luogo nell'Assemblea straordinaria del 2014, dedicata a "Le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione", e poi in quella ordinaria del 2015 su "La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo". Compimento di questo intenso cammino è stata l'Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*, pubblicata il 19 marzo 2016.

Questa stagione sinodale ha portato la Chiesa a una rinnovata consapevolezza del vangelo della famiglia e delle nuove sfide pastorali a cui la comunità cristiana è chiamata a rispondere. La centralità della famiglia nei percorsi di "conversione pastorale" delle nostre comunità e di "trasformazione missionaria della Chiesa" esige che – anche a livello di formazione accademica – nella riflessione sul matrimonio e sulla famiglia non vengano mai meno la prospettiva pastorale e l'attenzione alle ferite dell'umanità. Se un fruttuoso approfondimento della teologia pastorale non può essere condotto trascurando il peculiare profilo ecclesiale della famiglia, d'altro canto, non sfugge alla stessa sensibilità pastorale della Chiesa il prezioso apporto del pensiero e della riflessione che indagano, nel modo più approfondito e rigoroso, la verità della rivelazione e la sapienza della tradizione della fede, in vista della sua migliore intelligenza nel tempo presente. «Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. [...] E' sano prestare

attenzione alla realtà concreta, perché le richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia, attraverso i quali la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell'inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia».

Il cambiamento antropologico-culturale, che influenza oggi tutti gli aspetti della vita e richiede un approccio analitico e diversificato, non ci consente di limitarci a pratiche della pastorale e della missione che riflettono forme e modelli del passato. Dobbiamo essere interpreti consapevoli e appassionati della sapienza della fede in un contesto nel quale gli individui sono meno sostenuti che in passato dalle strutture sociali, nella loro vita affettiva e familiare. Nel limpido proposito di rimanere fedeli all'insegnamento di Cristo, dobbiamo dunque guardare, con intelletto d'amore e con saggio realismo, alla realtà della famiglia, oggi, in tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre.

Per queste ragioni ho ritenuto opportuno dare un nuovo assetto giuridico all'Istituto Giovanni Paolo II, affinché «la lungimirante intuizione di San Giovanni Paolo II, che ha fortemente voluto questa istituzione accademica, oggi [possa] essere ancora meglio riconosciuta e apprezzata nella sua fecondità e attualità». Pertanto, sono venuto alla deliberazione di istituire un Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, ampliandone il campo di interesse, sia in ordine alle nuove dimensioni del compito pastorale e della missione ecclesiale, sia in riferimento agli sviluppi delle scienze umane e della cultura antropologica in un campo così fondamentale per la cultura della vita.

Art. 1

Con il presente Motu proprio istituisco il *Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia*, che, legato alla Pontificia Università Lateranense, succede, sostituendolo, al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, stabilito dalla Costituzione apostolica *Magnum Matrimonii sacramentum*, il quale pertanto, viene a cessare. Sarà, comunque, doveroso che l'originaria ispirazione che diede vita al cessato Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia continui a fecondare il più vasto campo di impegno del nuovo Istituto Teologico, contribuendo efficacemente a renderlo pienamente corrispondente alle odierne esigenze della missione pastorale della Chiesa.

Art. 2

Il nuovo Istituto costituirà, nell'ambito delle istituzioni pontificie, un centro accademico di riferimento, al servizio della missione della Chiesa universale, nel campo delle scienze che riguardano il matrimonio e la famiglia e riguardo ai temi connessi con la fondamentale alleanza dell'uomo e della donna per la cura della generazione e del creato.

Art. 3

Lo speciale rapporto del nuovo Istituto Teologico con il ministero e il magistero della Santa Sede sarà ulteriormente avvalorato dalla privilegiata relazione che esso stabilirà, nelle forme che saranno reciprocamente concordate, con la Congregazione per l'Educazione Cattolica, con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e con la Pontificia Accademia per la Vita.

Art. 4

§ 1. Il Pontificio Istituto Teologico, così rinnovato, adeguerà le proprie strutture e disporrà gli strumenti necessari – cattedre, docenti, programmi, personale amministrativo – per realizzare la missione scientifica ed ecclesiale che gli è assegnata.

§ 2. Le autorità accademiche dell'Istituto Teologico sono il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio dell'Istituto.

§ 3. L'Istituto Teologico ha la facoltà di conferire *iure proprio* ai suoi studenti i seguenti gradi accademici: il Dottorato in Scienze su Matrimonio e Famiglia; la Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia; il Diploma in Scienze su Matrimonio e Famiglia.

Art. 5

Quanto stabilito dal presente Motu proprio sarà approfondito e definito negli Statuti propri, approvati dalla Santa Sede. In modo particolare, si provvederà a individuare le modalità più adatte a favorire la cooperazione e il confronto, nell'ambito della didattica e della ricerca, tra le autorità dell'Istituto Teologico e quelle della Pontificia Università Lateranense.

Art. 6

Fino all'approvazione dei nuovi Statuti, l'Istituto Teologico sarà temporaneamente retto dalle norme statutarie finora vigenti nell'Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, ivi comprese la strutturazione in Sezioni e le relative norme, nella misura in cui non si oppongano al presente Motu proprio.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il giorno della promulgazione, e che, successivamente, sia inserito in *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, l'8 settembre, Festa della Natività della B.V. Maria, dell'anno 2017, quinto del Nostro Pontificato

Francesco

STATUTI

Giugno 2019

INDICE DEGLI STATUTI

PROEMIO

PARTE I

NORME COMUNI E SEDE CENTRALE

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1 - Denominazione e struttura

TITOLO II

FINALITÀ

Art. 2 - Fine dell'Istituto

Art. 3 - Titoli conferiti

TITOLO III

LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

Elenco delle Autorità

Art. 4 - Elenco delle Autorità

Il Gran Cancelliere e il Vice-Gran Cancelliere

Art. 5 - I compiti del Gran Cancelliere

Art. 6 - Il Vice-Gran Cancelliere

Il Preside dell'Istituto

Art. 7 - Descrizione e nomina

Art. 8 - I compiti del Preside

Il Vice-Preside della Sede Centrale

Art. 9 - Descrizione e nomina

Art. 10 - I compiti del Vice Preside

Il Vice-Preside delle Sezioni extra-urbane

Art. 11 - Descrizione e nomina

Art. 12 - Compiti

Il Consiglio Superiore dell'Istituto

Art. 13 - Descrizione e composizione

Art. 14 - Compiti

Il Consiglio di Istituto

Art. 15 - Descrizione e composizione

Art. 16 - Compiti

Il Consiglio della Sede Centrale e i Consigli di Sezione

Art. 17 - Descrizione e composizione

Art. 18 - Compiti

Norme comuni alle autorità collegiali

Art. 19 - Norme comuni

TITOLO IV

I DOCENTI DELL'ISTITUTO

Art. 20 - Assemblea dei Docenti

Art. 21 - Categorie di Docenti

Art. 22 - Requisiti per la nomina

Art. 23 - Cessazione dall'incarico

I Docenti stabili

Art. 24 - Assegnazione dell'incarico di Professore stabile

Art. 25 - Esame dei candidati

Art. 26 - Consenso alla nomina

Art. 27 - Trasmissione della documentazione (Sede centrale)

Art. 28 - Trasmissione della documentazione (Sezioni extra-urbane)

Art. 29 - Nomina

Art. 30 - Passaggio a docente ordinario

Art. 31 - Obblighi del docente stabile

I Docenti non stabili e gli Assistenti

Art. 32 - Presentazione dei candidati

Art. 33 - Esame dei candidati

Art. 34 - Nomina

Art. 35 - Durata dell'incarico

Art. 36 - Prelazione

Art. 37 - Ricercatori

Art. 38 - Assistenti

Sanzioni e provvedimenti disciplinari

Art. 39 - Ritiro della missione canonica e *venia docendi*

TITOLO V

GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO

Art. 40 - Status degli Studenti

Art. 41 - Lettera commendatizia

Art. 42 - Categorie di Studenti

Art. 43 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 44 - Obblighi degli studenti

Art. 45 - Requisiti ulteriori

Art. 46 - Categorie particolari di studenti

Art. 47 - Diritto di difesa

TITOLO VI

L'ORDINAMENTO E IL METODO DEGLI STUDI

Art. 48 - Ordinamento degli Studi

Art. 49 - Articolazione dei corsi

Art. 50 - Sussidi didattici

Art. 51 - Biblioteca digitale *Amoris Laetitia*

Art. 52 - Istituzione di Cattedre speciali

Art. 53 - Norme proprie delle Sezioni extraurbane

Diploma annuale di esperto in scienze su matrimonio e famiglia

Art. 54 - Descrizione

Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia

Art. 55 - Descrizione

Art. 56 - Ordinamento degli Studi

Art. 57 - Crediti formativi

Art. 58 - Prova finale e discussione della tesi

Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia

Art. 59 - Descrizione

Art. 60 - Ordinamento degli Studi

Art. 61 - Crediti formativi

Art. 62 - Prova finale e discussione della tesi

Dottorato

Art. 63 - Descrizione

Art. 64 - Tesi dottorale

TITOLO VII

IL PERSONALE NON DOCENTE DELL'ISTITUTO

Art. 65 - Tabella organica del personale non docente

Art. 66 - Categorie del personale

Art. 67 - Il Segretario Generale dell'Istituto

Art. 68 - Compiti del Segretario Generale

Art. 69 - Personale non docente delle Sezioni extra-urbane

Art. 70 - Il Segretario Internazionale

Art. 71 - L'addetto alla Biblioteca

TITOLO VIII

L'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 72 - La gestione ordinaria

Art. 73 - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 74 - I proventi dell'Istituto

Art. 75 - Le tasse accademiche

Art. 76 - Controllo ordinario e straordinario

Art. 77 - Gestione delle Sezioni extra-urbane

Art. 78 - Oneri di gestione e invalidità

TITOLO IX

NORME PER L'EREZIONE DELLE SEZIONI EXTRA-URBANE

E I RAPPORTI CON ESSE

Art. 79 - Erezione di Sezioni extra-urbane

Art. 80 - Soggetti competenti

Art. 81 - Procedura di erezione

Art. 82 - Vigilanza su programmi di studio

Art. 83 - Accordi speciali

Art. 84 - Accordi con altre Istituzioni

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 85 - Soluzione delle controversie interpretative

Art. 86 - Norme proprie delle Sezioni extra-urbane

Art. 87 – Regolamento interno

Art. 88 - Riforma Ordinamento degli Studi

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE

Art. 89 - Transizione al nuovo Ordinamento degli studi

Art. 90 - Nomina dei Professori

PROEMIO

L'origine del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è riconducibile alla fervente sollecitudine nei confronti dell'Istituzione matrimoniale e familiare di San Giovanni Paolo II che, nel Discorso per l'Udienza generale del 13 maggio 1981, manifestò la decisione di fondare presso la Pontificia Università Lateranense un Istituto internazionale di Studi sul Matrimonio e la Famiglia. Finalità dell'Istituto era di offrire a tutta la Chiesa un contributo di riflessione teologica e pastorale e di approfondimento della conoscenza della verità sul matrimonio e sulla famiglia, alla luce della fede e con l'aiuto anche delle varie scienze umane.

Il 7 ottobre del 1982, con la Costituzione apostolica *Magnum Matrimonii Sacramentum*, Giovanni Paolo II conferì stabile forma giuridica al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II che da quel momento ha sviluppato un profondo lavoro di approfondimento teologico e di formazione pastorale sia nella sede del Laterano che nelle sezioni extra-urbane presenti nel mondo.

In seguito ai profondi mutamenti sociali e antropologici degli ultimi anni, la Chiesa ha intrapreso un rinnovato percorso sinodale di riflessione sul matrimonio e sulla famiglia che le ha permesso di guardare, rimanendo fedele all'insegnamento di Cristo, alla realtà attuale della famiglia in tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre intimamente legate al cambiamento culturale che influenza oggi tutti gli aspetti della vita, e che richiede un approccio analitico e diversificato.

Frutto di questa continua ricerca è stata - dopo le provvide riflessioni emerse in primo luogo nell'Assemblea straordinaria del 2014, dedicata a "Le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione", e poi in quella ordinaria del 2015 su "La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo" - l'Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* del 19 marzo 2016, la quale invitò a considerare la famiglia nella sua concreta realtà storica oltre che nel suo inesauribile mistero.

Proprio in adempimento delle finalità e delle sollecitazioni espresse dall'Esortazione apostolica *Amoris laetitia* e aderendo alle rinnovate necessità dei tempi odierni, Papa Francesco ha ritenuto opportuno dare un nuovo assetto giuridico all'Istituto Giovanni Paolo II, che potesse meglio riflettere e attuare le illuminanti prospettive emerse dai documenti sinodali.

Così, con il Motu proprio *Summa familiae cura*, dell'8 settembre 2017, il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, pur conservando la lungimirante ispirazione che lo originò, è stato sostituito, venendo quindi a cessare, dal nuovo Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, con la finalità di ampliarne il campo di interesse, sia in ordine alle nuove dimensioni del compito pastorale e della missione ecclesiale, sia in riferimento agli sviluppi delle scienze umane e della cultura antropologica in un campo così fondamentale per la cultura della vita.

PARTE I
NORME COMUNI E SEDE CENTRALE

TITOLO I
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1 - Denominazione e struttura

§ 1. Il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia è stato istituito con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio *Summa familiae cura*, in data 8 settembre 2017, ed opera presso la Pontificia Università Lateranense. Esso costituisce, nell'ambito delle istituzioni ecclesiastiche, un centro accademico di riferimento, al servizio della missione della Chiesa universale, nel campo della teologia e delle scienze che riguardano il matrimonio e la famiglia e riguardo ai temi connessi con la fondamentale alleanza dell'uomo e della donna per la cura della generazione e del creato (M. P. *Summa familiae cura*, art. 2).

§ 2. La denominazione del centro è Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia (M. P. *Summa familiae cura*, art. 1); esso ha la sede centrale presso la Pontificia Università Lateranense. In quanto istituzione che ha il diritto di rilasciare gradi accademici di secondo e terzo ciclo (M. P. *Summa familiae cura*, art. 4 § 3) si costituisce come Istituto “*ad instar Facultatis*” (Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 85; Norme applicative, artt. 6 e 70)

§ 3. Il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia segue in tutto la disciplina degli studi ecclesiastici regolata attualmente dalla Cost. Ap. *Veritatis gaudium* (Norme applicative, art. 1. § 1) e può fondare Sezioni fuori Roma, regolate, oltre che dalle norme comuni, da norme proprie.

§ 4. L'Istituto è soggetto a titolo speciale alla Santa Sede e dipende amministrativamente Sezione Amministrativa della Segreteria per l'Economia.

§ 5. Il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, pur dotato di uno specifico assetto giuridico (cfr. M. P. *Summa familiae cura*, proemio) e un regime proprio, svolge le attività di didattica e di ricerca in sinergia con la Pontificia Università Lateranense, alla quale è legato (cfr. M. P. *Summa familiae cura*, art. 1).

Spetta alle autorità di entrambe le Istituzioni stabilire di volta in volta le specifiche modalità di collaborazione (cfr. M. P. *Summa familiae cura*, art. 5), come ad esempio la condivisione di personale docente, cattedre congiunte, scambio di professori, convegni, risorse bibliografiche e

progetti interdisciplinari di ricerca comuni per sviluppare la cosiddetta «complementarietà» tra le Istituzioni (cfr. Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 66; Norme applicative, art. 52, § 1).

TITOLO II

FINALITÀ

Art. 2 - Fine dell'Istituto

§ 1. Finalità propria del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II è la promozione della ricerca nell'ambito della Teologia e delle Scienze del Matrimonio e della Famiglia, sia in ordine alle nuove dimensioni del compito pastorale e della missione ecclesiale, sia in riferimento agli sviluppi delle scienze umane e della cultura antropologica in un campo così fondamentale per la cultura della vita (cfr. M. P. *Summa familiae cura*, proemio).

Quindi, la partecipazione attiva al ministero dell'evangelizzazione e della pastorale della Chiesa è diretta in primo luogo all'approfondimento, alla difesa, alla diffusione e alla comunione della fede; si estende poi all'intero contesto della cultura e della società umana (Norme applicative, art. 4).

§ 2. L'Istituto persegue le proprie finalità attraverso:

- a) l'insegnamento e la ricerca scientifica, nella ferma adesione alla parola di Dio, in pieno ossequio al magistero della Chiesa e al ministero della Sede di Pietro (M. P. *Summa familiae cura*, art. 3), coniugando sapientemente l'istanza scientifica propria alle singole discipline inerenti al suo progetto accademico con la sapienza pastorale che attiene alle necessità del Popolo di Dio (Cfr. Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 38, §2)
- b) il coordinamento con le altre sezioni dell'Istituto e la cooperazione con la Pontificia Università Lateranense, favorendo anche modalità di collaborazione interdisciplinare e di condivisione progettuale con altre Università e Facoltà, ferma restando la propria identità e autonomia, secondo le norme emanate dalla Sede Apostolica in materia (cfr. Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 66; Norme applicative, art. 52);
- c) l'ordinata partecipazione delle componenti accademiche, a livello dei professori, degli studenti, del personale non docente, all'attuazione dei programmi e alla vita dell'Istituto;
- d) speciali iniziative nell'ambito della ricerca, della didattica, della formazione permanente.

Art. 3 - Titoli conferiti

§ 1. In conformità con la Cost. Ap. *Veritatis gaudium* e con le originali norme costitutive, l'Istituto conferisce *iure proprio* i seguenti titoli:

1. Diploma annuale di esperto in Scienze su Matrimonio e Famiglia, a norma dell'art. 4, § 3 del M.P. *Summa familiae cura* e dell'art. 56 dei presenti Statuti. Tale diploma non costituisce un grado canonico.

2. Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia o in Scienze su Matrimonio e Famiglia, a norma degli artt. 46 e 85 della Cost. Ap. *Veritatis gaudium*.

3. Dottorato in Teologia del Matrimonio e della Famiglia o in Scienze su Matrimonio e Famiglia, a norma degli artt. 46 e 85 della Cost. Ap. *Veritatis gaudium*.

I titoli che verranno rilasciati saranno corredati dell'indicazione sintetica dell'ambito di specializzazione intrapreso: indirizzo teologico-pastorale, indirizzo antropologico-culturale.

§ 2. Lo studente che intenda intraprendere l'indirizzo antropologico-culturale per l'ottenimento della Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia dovrà essere in possesso di un grado di primo ciclo almeno triennale.

§ 3. Data la natura teologica dell'Istituto, lo studente in possesso del Baccalaureato in Teologia che intraprende l'indirizzo teologico-pastorale, ottiene la Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia. Allo stesso modo, chi sia in possesso della suddetta Licenza può ottenere il Dottorato in Teologia del Matrimonio e della Famiglia.

TITOLO III

LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

Elenco delle Autorità

Art. 4 - Elenco delle Autorità

§ 1. Le Autorità accademiche sono personali e collegiali (Cfr. Cost. Ap. *Veritatis Gaudium*, art. 15).

§ 2. Sono autorità personali: di tutto l'Istituto e della Sede Centrale il Gran Cancelliere e il Preside dell'Istituto; della Sede Centrale il proprio Vice-Preside; delle Sezioni extra-urbane, inoltre, il rispettivo Vice-Gran Cancelliere e il Vice-Preside.

§ 3. Sono autorità collegiali di tutto l'Istituto, il Consiglio Superiore ed il Consiglio d'Istituto; della Sede Centrale il Consiglio della Sede Centrale; delle rispettive Sezioni il Consiglio di Sezione.

Il Gran Cancelliere e il Vice-Gran Cancelliere

Art. 5 - I compiti del Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere dell'Istituto è nominato dal Sommo Pontefice, e ha i seguenti compiti (Cfr. Cost. Ap. *Veritatis Gaudium*, art.12; Norme applicative, art. 9):

1. Far progredire costantemente l'Istituto; promuoverne l'impegno scientifico e l'identità ecclesiastica; procurare che la dottrina cattolica vi sia integralmente custodita e che siano osservati fedelmente gli Statuti e le norme dettate dalla Santa Sede;
2. Favorire l'unione fra tutti i membri della comunità accademica, sia della Sezione Centrale sia delle Sezioni extra-urbane;
3. Proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, secondo la procedura indicata in questi statuti, i nomi sia di chi deve esser nominato Preside dell'Istituto (Cost. Ap. *Veritatis Gaudium*, art. 9), Vice-preside in ciascuna delle Sedi extra-urbane, Vice-preside nella Sede centrale, sia dei docenti per i quali deve esser chiesto il nulla osta (Cost. Ap. *Veritatis Gaudium*, art. 18), nonché dei Docenti per i quali deve essere richiesto il benessere della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
4. Ricevere la professione di fede del Preside (cfr. can. 833, 7° CIC);
5. Conferire o revocare l'autorizzazione ad insegnare o la missione canonica ai docenti, nei casi previsti dalle norme comuni e dai presenti Statuti;
6. Richiedere alla Congregazione il nulla osta per il conferimento dei dottorati *honoris causa*;
7. Proporre il Vice Preside delle Sedi;
8. Firmare, nel luogo dovuto, i diplomi ufficiali del titolo accademico di Dottorato;
9. Convocare e presiedere il Consiglio Superiore;
10. Informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti ed inviare ad essa, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica dell'Istituto e il piano strategico, unitamente al suo parere, secondo lo schema fissato dalla medesima Congregazione.

Art. 6 - Il Vice Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere provvederà, di concerto con i promotori della Sezione extra-urbana e tenuto conto delle esigenze del luogo, all'individuazione del Vice Gran Cancelliere della medesima.

Nei confronti della rispettiva Sezione extra-urbana, compiti del Vice Gran Cancelliere sono:

1. Vigilare sulla vita della Sezione e sull'andamento delle sue attività;
2. Proporre, di concerto con il Gran Cancelliere, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica i nomi dei Docenti stabili della Sezione extra-urbana per i quali è necessario il nulla osta;

3. Dopo aver ricevuto il nulla osta, nominare i Docenti stabili;
4. Proporre, di concerto con il Gran Cancelliere, il Vice Preside della Sezione una volta ottenuto il nulla osta della Santa Sede e ricevere la sua professione di fede;
5. Concedere ai Docenti, secondo le norme ecclesiastiche vigenti, la missione canonica per l'insegnamento e, sentito il parere del Gran Cancelliere e del Preside, revocarla nei casi previsti dalle norme comuni e dai presenti Statuti.

Il Preside dell'Istituto

Art. 7 - Descrizione e nomina

Il Preside sta a capo dell'Istituto ed è nominato per un quadriennio dal Gran Cancelliere, dopo aver ottenuto la conferma da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Può svolgere solamente due mandati consecutivi.

Art. 8 - I compiti del Preside

I compiti del Preside dell'Istituto sono (Cfr. Norme applicative, art. 16):

1. Dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica;
2. Rappresentare l'Istituto;
3. Assicurare l'unità dell'Istituto nelle varie Sezioni che lo costituiscono;
4. Convocare e presiedere il Consiglio d'Istituto e il Consiglio della Sede centrale;
5. Proporre la nomina del Vice-Preside della Sede Centrale;
6. Nominare il Segretario dell'Istituto previo benestare della Congregazione per l'Educazione Cattolica
7. Sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Istituto gli incarichi per i nuovi docenti e la riconferma o meno degli approvati in precedenza, nonché gli opportuni aggiornamenti nei programmi;
8. Esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
9. Dopo aver ottemperato a quanto nei presenti Statuti, ottenuto il benestare del Gran Cancelliere e della Congregazione per l'Educazione Cattolica, procedere alla nomina del personale non docente;
10. Dirigere il personale non docente della Sede centrale;

11. Firmare, nel luogo dovuto, i diplomi ufficiali dei titoli accademici;
12. Sorvegliare l'amministrazione economica;
13. Riferire al Gran Cancelliere sugli affari più importanti;
14. Vigilare affinché il Consiglio di Istituto provveda ad aggiornare in forma elettronica ogni anno i dati dell'istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Il Vice-Preside della Sede Centrale

Art. 9 - Descrizione e nomina

Nel governo dell'Istituto, il Preside è coadiuvato da un Vice-Preside nominato previo *nihil obstat* della Congregazione per l'Educazione Cattolica dal Gran Cancelliere, su proposta del Preside, che lo sceglie tra i professori stabili dell'Istituto, sentito il Consiglio d'Istituto.

Dura in carica quattro anni, e può essere confermato una sola volta consecutiva. Cessa automaticamente dall'incarico quando viene nominato un nuovo Preside.

Art. 10 - I compiti del Vice-Preside

§ 1. Il Vice-Preside:

1. Collabora con il Preside nell'adempimento del suo ufficio;
2. Fa le veci del Preside quando è assente o impedito e gli subentra, a tutti gli effetti, in caso di morte, rimozione, impedimento perpetuo o rinuncia, fino alla nomina del nuovo Preside.

§ 2. Se anche il Vice-Preside fosse impedito, spetta al Gran Cancelliere presiedere l'Istituto personalmente o tramite un suo delegato, scelto tra i professori ordinari o straordinari, membri del Consiglio dell'Istituto, dopo aver sentito il loro parere.

Il Vice-Preside delle Sezioni extra-urbane

Art. 11 - Descrizione e nomina

Il Vice-Preside di ciascuna Sezione è scelto dal Gran Cancelliere, di concerto con il Vice Gran Cancelliere della Sezione, tra i Docenti stabili della medesima, sentito il Preside dell'Istituto, ed è nominato dopo aver ottenuto il debito *nihil obstat* della Santa Sede. Dura in carica un quadriennio e può svolgere solamente due mandati consecutivi.

Art. 12 - Compiti

I compiti del Vice-Preside di Sezione sono i seguenti:

1. Dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica della Sezione;
2. Rappresentare la Sezione;
3. Assicurare l'unità della Sezione con la Sede Centrale;
4. Convocare e presiedere il Consiglio di Sezione;
5. Sottoporre al Preside gli incarichi per i nuovi docenti stabili nonché gli opportuni aggiornamenti nei programmi;
6. Esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
7. Dirigere il personale non docente della Sezione;
8. Inviare al Preside e al Gran Cancelliere ogni anno un accurato resoconto di tutta l'attività della Sezione;
9. Firmare, nel luogo dovuto, i diplomi ufficiali dei titoli accademici.

Il Consiglio Superiore dell'Istituto

Art. 13 - Descrizione e composizione

§ 1. Il Consiglio Superiore è istituito per assicurare il particolare legame dell'Istituto con le altre istituzioni ai sensi degli artt. 3 e 5 del M.P. *Summa familiae cura*, e garantire che l'originaria ispirazione che diede vita al cessato Istituto di Studi sul Matrimonio e sulla Famiglia continui a fecondare il più vasto campo di impegno del nuovo Istituto Teologico, contribuendo efficacemente a renderlo pienamente corrispondente alle odierne esigenze della missione pastorale della Chiesa (M.P. *Summa familiae cura*, art. 1).

§ 2. Oltre ai compiti specificati nei presenti Statuti, ha il ruolo di favorire lo sviluppo istituzionale dell'Istituto, in conformità ai presenti Statuti, e di offrire il proprio sostegno al Gran Cancelliere e al Preside dell'Istituto nell'espletamento della loro funzione.

§ 3. Ai sensi dell'artt. 3 e 5 del Motu Proprio *Summa familiae cura*, il Consiglio Generale è composto:

- dal Gran Cancelliere, che lo convoca e presiede;
- dal Prefetto del Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita;

- dal Prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Integrale;
- dal Presidente dell'Accademia della Vita;
- dal Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense;
- dal Preside.

§ 4. Il Segretario Generale dell'Istituto funge da segretario del Consiglio Generale e partecipa di diritto alle riunioni senza diritto di voto.

§ 5. Il Consiglio Superiore deve essere convocato almeno una volta all'anno presso la Sede centrale a Roma e ogni volta che sia richiesto da uno dei membri.

Art. 14 - Compiti

I compiti del Consiglio Superiore sono:

1. Difendere, conservare e promuovere l'identità propria dell'Istituto;
2. Approvare le eventuali modifiche dei presenti Statuti;
3. Verificare l'esecuzione di ogni decisione dell'autorità superiore;
4. Dare il consenso e avanzare la richiesta alle competenti Autorità per la creazione o la soppressione di Sezioni extra-urbane, sentito il parere del Consiglio d'Istituto;
5. Garantire la cooperazione tra la Pontificia Accademia della Vita, la Pontificia Università Lateranense, il Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita, il Dicastero per lo Sviluppo Integrale e l'Istituto, ai sensi dell'art. 3 del M. P. *Summa familiae cura*;
6. Esprimere al Gran Cancelliere il proprio parere per gli accordi con altre istituzioni.

Il Consiglio di Istituto

Art. 15 - Descrizione e composizione

§ 1. Il Consiglio d'Istituto presta la sua opera nel governo dell'Istituto per ciò che riguarda gli affari più importanti. Risulta composto:

- dal Gran Cancelliere, quale membro di diritto;
- dal Preside, che lo convoca e presiede;
- dai Vice Presidi delle Sezioni extra-urbane;
- dal Segretario Generale dell'Istituto;

- dal Segretario Internazionale dell'Istituto.

§ 2. Il Segretario Generale dell'Istituto funge da segretario del Consiglio d'Istituto e partecipa di diritto alle riunioni, senza diritto di voto.

§ 3. Il Segretario Internazionale partecipa di diritto alle riunioni, senza diritto di voto.

§ 4. Il Consiglio d'Istituto deve essere convocato almeno una volta all'anno presso la Sede Centrale di Roma e ogni volta che il Gran Cancelliere o il Preside lo ritengano opportuno, oppure lo chiedano un terzo dei membri dello stesso Consiglio.

Art. 16 - Compiti

I compiti del Consiglio d'Istituto sono:

- 1 - difendere, conservare e promuovere l'identità propria dell'Istituto;
- 2 - esprimere un parere su eventuali modifiche dei presenti Statuti;
- 3 - esprimere un parere circa la creazione o la soppressione di Sezioni extra-urbane;
- 4 - verificare l'esecuzione di ogni decisione dell'Autorità Superiore;
- 5 - coadiuvare e cooperare con il Preside nella difesa, conservazione e promozione dell'unità dell'Istituto nelle varie Sezioni che lo compongono;
- 6 - verificare la congruità dell'ordinamento degli studi di ogni Sezione extra-urbana a quello dell'Istituto;
- 7 - esprimere il proprio parere per l'approvazione delle norme proprie di ogni Sezione extra-urbana;
- 8 - studiare e programmare le attività scientifiche extra-curricolari dell'Istituto.

Il Consiglio della Sede Centrale e i Consigli di Sezione

Art. 17 - Descrizione e composizione

§ 1. Ciascuna Sede ha il suo Consiglio, per trattare le questioni di maggiore importanza, soprattutto accademiche.

§ 2. Compongono il Consiglio della Sede Centrale:

- il Preside, che lo presiede e convoca;
- il Vice-Preside;

- due rappresentanti, eletti al loro interno, dei docenti stabili;
- due rappresentanti, eletti al loro interno, dei docenti non stabili;
- due rappresentanti, eletti al loro interno, degli studenti.

§ 3. Compongono i Consigli delle Sezioni extra-urbane:

- il Vice-Preside della Sezione, che lo presiede e convoca;
- due rappresentanti, eletti al loro interno, dei docenti stabili;
- due rappresentanti, eletti al loro interno, dei docenti non stabili;
- due rappresentanti, eletti al loro interno, degli studenti.

§ 4. Sia nel Consiglio della Sede Centrale che in quello delle singole Sezioni, i rappresentanti dei docenti non stabili e degli studenti durano in carica un anno e sono rieleggibili una sola volta.

§ 5. In ciascun Consiglio funge da Segretario un docente, eletto ogni anno nella prima riunione tra i membri del Consiglio stesso, al quale spetta la redazione del verbale.

§ 6. Il Consiglio della Sede Centrale così come quelli delle Sezioni extra-urbane devono essere convocati almeno due volte all'anno.

§ 7. Il Preside può convocare e presiedere anche i Consigli delle Sezioni extra-urbane, se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

§ 8. Il Segretario Generale dell'Istituto deve essere invitato ad assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della Sede centrale.

§ 9. Il Segretario Generale e/o il Segretario Internazionale, su invito del Preside, possono assistere, sempre senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli delle Sezioni extra-urbane.

Art. 18 - Compiti

§ 1. I Compiti del Consiglio della Sede Centrale e dei Consigli di Sezione sono:

1. Condividere con il Preside e i Vice-Presidi la responsabilità della vita dell'Istituto;
2. Approvare i programmi di studio presentati dal Preside e verificarne lo svolgimento;
3. Dare il consenso alla cooptazione e promozione dei Docenti, secondo le norme stabilite per ciascun grado dei medesimi secondo quanto stabilito dall'artt. 27-28 e 33 dei presenti Statuti;
4. Proporre l'ammonizione di un Docente che fosse venuto meno al suo dovere;
5. Approvare il tema e lo schema delle tesi per il Dottorato;

6. Trattare i problemi riguardanti gli studenti che il Preside o il Vice Preside riterrà di dover sottoporre al Consiglio;
7. Curare l'aggiornamento e la specializzazione della Biblioteca;
8. Approvare il calendario degli eventi e delle diverse attività svolte dall'Istituto;
9. Favorire la cultura della qualità secondo gli standard richiesti dall'Autorità competente.

§ 2. Quando il Consiglio tratta materie riguardanti i punti 2, 3, 4, 5 del precedente articolo, i due rappresentanti degli studenti non possono essere presenti. Quando il Consiglio tratta le materie del punto 3 non sono presenti i docenti delle categorie inferiori.

Norme comuni alle autorità collegiali

Art. 19 - Norme comuni

§ 1. Le norme comuni alle autorità collegiali saranno fissate nel Regolamento applicativo dei presenti Statuti.

§ 2. Chi ha il diritto di convocare e presiedere un organismo collegiale deve convocarlo almeno quindici giorni prima e inviare, almeno tre giorni prima della sessione, l'ordine del giorno. In caso di grave urgenza, la convocazione può essere fatta il giorno prima della sessione anche per telefono e per fax, o tramite qualsiasi altro mezzo.

§ 3. Oltre ai membri dell'organismo collegiale, ha diritto di partecipare alla sessione chi è stato legittimamente convocato. Questo diritto è sospeso per il tempo in cui l'organismo tratta di questioni riguardanti la persona interessata.

§ 4. Le votazioni devono essere fatte segretamente quando la questione trattata riguarda una persona, ed ogni volta che ne fa richiesta chi ha diritto a votare.

§ 5. Nel computo dei suffragi e per la validità delle sessioni dell'organismo e delle sue deliberazioni, si seguono le norme generali del diritto canonico.

TITOLO IV

I DOCENTI DELL'ISTITUTO

Art. 20 - Assemblea dei Docenti

§ 1. L'Assemblea dei docenti della Sede Centrale o di ciascuna delle Sezioni extra-urbane è costituita da tutti i professori della Sede Centrale o di ciascuna delle Sezioni. Vengono convocate dal Preside o dal proprio Vice Preside almeno una volta all'anno.

§ 2. Il Segretario del Consiglio della Sede Centrale o di Sezione funge da segretario dell'Assemblea.

§ 3. L'Assemblea dei docenti ha il diritto di proporre, di concerto con il Gran Cancelliere, i corsi accademici ed i nominativi dei docenti.

Art. 21 - Categorie di Docenti

§ 1. L'Istituto ha un numero di docenti adeguato alle esigenze della ricerca e della didattica (Cfr. Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 22).

§ 2. Essi possono essere stabili e non stabili (Cfr. Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 23). I Docenti stabili possono essere Ordinari e Straordinari e devono essere almeno cinque (cfr. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art. 18 § 2); i docenti non stabili possono essere Incaricati su cattedra e Incaricati. Vi sono, inoltre, docenti Invitati, Ricercatori e Assistenti.

§ 3. I docenti Stabili, che rientrano nell'organigramma approvato dalla Segretaria di Stato, sono definiti come ordinari mediante un titolo di abilitazione specialistica alla docenza riferito agli ambiti disciplinari "di cattedra", ossia di interesse fondamentale per l'organigramma della Sede Centrale.

Questi ambiti sono:

- Teologia fondamentale della fede
- Teologia biblica
- Antropologia teologica
- Teologia del sacramento del matrimonio
- Teologia morale del matrimonio e della famiglia
- Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia
- Ecclesiologia e comunità familiare
- Spiritualità familiare e trasmissione della fede
- Antropologia filosofica
- Bioetica
- Psicologia e psicopatologia dei legami familiari
- Sociologia del matrimonio e della famiglia
- Pedagogia e mediazione familiare
- Storia e cultura delle istituzioni familiari
- Politica ed economia delle istituzioni familiari
- Diritto canonico e comparato della famiglia

Tale ascrizione, che sarà valutata in rapporto ai titoli e alle competenze, consente poi la chiamata ad un incarico di insegnamento nei diversi corsi che afferiscono al dominio tematico di ciascun ambito. L'assegnazione dei corsi, che si intende a tempo indeterminato, salvo diversa disposizione

dell'Autorità accademica, è di competenza del Gran Cancelliere, sulla base delle indicazioni che il Preside offrirà, consultata l'Assemblea dei docenti.

§ 4. Circa i docenti incaricati, qualora essi rientrino nel monte ore stabilito dalla Segreteria di Stato, saranno a carico dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, altrimenti saranno giuridicamente ed economicamente dipendenti dall'Istituto.

§ 5. Gli incarichi non stabili sono *ad annum*.

§ 6. Nelle Sezioni extra-urbane dovrà essere fissato un congruo numero di Cattedre, da ricoprire con Docenti stabili.

Art. 22 - Requisiti per la nomina

Per essere nominato Docente dell'Istituto è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 25 e 26 delle Norme applicative e fare la professione di fede e il giuramento di fedeltà concernente i particolari doveri inerenti all'ufficio da assumere (can. 833) davanti al Preside dell'Istituto o al Vice-Preside della Sezione. Se l'insegnamento attiene alla fede o alla morale, deve anche ricevere, fatta la professione di fede, la missione canonica, a norma degli artt. 6 e 7 dei presenti Statuti (cfr. Cost. ap. *Veritatis gaudium*, art. 27, §1).

Art. 23 - Cessazione dall'incarico

Alla fine dell'anno accademico durante il quale il docente compie il settantesimo anno di età, esso cessa *ipso iure* dall'incarico, a meno che disposizioni particolari non consentano diversamente. Il docente emerito può, tuttavia, portare a termine la direzione delle tesi già accettate a condizione che detto periodo di accompagnamento non superi i tre anni.

I Docenti stabili

Art. 24 - Assegnazione dell'incarico di Professore stabile

§ 1. È compito del Preside per la Sede Centrale e del Vice Preside per le Sezioni extra-urbane, sentita l'Assemblea dei docenti della Sede Centrale e rispettivamente della Sezione, bandire il concorso per l'assegnazione di una posizione di professore stabile nell'ambito delle discipline "di cattedra", tramite bando di concorso, al quale sia data la dovuta pubblicità.

§ 2. Il bando deve indicare i requisiti per la partecipazione al concorso e fissare un termine per la presentazione al Preside della domanda, del curriculum, dei titoli scientifici e didattici. Le pubblicazioni e il curriculum devono essere allegati, in almeno 3 esemplari, alla domanda di partecipazione del candidato;

§ 3. È ammesso al concorso chi sia in possesso di quanto è richiesto dall'art. 25 della Cost. Ap. *Veritatis gaudium* e degli artt. 19-21 delle Norme applicative e abbia insegnato per almeno tre anni la materia a concorso, o una disciplina affine, come professore incaricato in una Facoltà ecclesiastica o come professore di ordine equivalente in Università non ecclesiastiche.

Art. 25 - Esame dei candidati

§ 1. Per l'esame dei candidati a docente straordinario, il Consiglio della Sede Centrale o di Sezione nomina una Commissione composta dal Preside, che la presiede, da un docente stabile proposto dal Consiglio di Istituto stesso e da uno esterno all'Istituto, proposto dal Gran Cancelliere per la Sede Centrale e dai Vice Gran Cancellieri per le Sezioni.

§ 2. Compito della Commissione è di verificare se il candidato o i candidati sono in possesso dei requisiti. La Commissione decide a maggioranza assoluta.

§ 3 La verifica della Commissione deve concludersi in un giudizio particolareggiato scritto, firmato congiuntamente dai tre Commissari.

§ 4 Il giudizio scritto della commissione e gli eventuali voti particolari devono essere inviati a ogni membro del Consiglio Centrale o di Sezione.

Art. 26 - Consenso alla nomina

§ 1 Esaminati i giudizi della Commissione, il Consiglio della Sede Centrale o di Sezione dà il suo consenso alla nomina del Docente stabile.

§ 2 Qualora due terzi dei membri del Consiglio ritenessero opportuno motivatamente non ratificare le decisioni della Commissione, spetta al Preside valutare se bandire un altro concorso o affidare la docenza ad un professore incaricato.

Art. 27 - Trasmissione della documentazione (Sede Centrale)

Nella Sede Centrale, avuto il consenso del Consiglio della Sede stessa, il Gran Cancelliere invia alla Congregazione per l'Educazione Cattolica tutta la documentazione acquisita, accompagnata dalla richiesta del *nihil obstat*.

Art. 28 - Trasmissione della documentazione (Sezioni extra-urbane)

Nelle Sezioni extra-urbane, ottenuto il consenso del Consiglio di Sezione, il Vice-Gran Cancelliere trasmette, tramite il Gran Cancelliere, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica tutta la documentazione acquisita, accompagnata dalla richiesta del *nihil obstat*.

Art. 29 - Nomina

Ottenuto il *nihil obstat* di cui agli art. 27 dei presenti Statuti, il Gran Cancelliere lo trasmette al Vice Gran Cancelliere per la Sezione extra-urbana che nomina il Docente stabile, concedendo contestualmente la missione canonica o la *venia docendi*.

Art. 30 - Passaggio a docente ordinario

§ 1 Trascorsi almeno tre anni, per il docente straordinario può essere effettuato il passaggio a docente ordinario. L'interessato presenterà domanda Consiglio della Sede centrale o al Consiglio di Sezione, allegando almeno una monografia scientifica redatta dopo l'ammissione in ruolo a docente straordinario, attinente alla materia insegnata, oppure una adeguata serie di articoli e saggi di analogo valore.

§ 2 Il Preside, d'intesa con il Gran Cancelliere nella Sezione Centrale, oppure il Vice-Preside nelle Sezioni extra-urbane, di intesa con il Vice-Gran Cancelliere, affida la valutazione a due professori ordinari dell'Istituto, fatta salva la possibilità di richiedere la Consulenza di docenti esterni all'Istituto, che ne riferiranno al Consiglio, al quale spetta la delibera sull'accoglimento della domanda di promozione.

§ 3 La delibera sull'accoglimento della domanda di promozione consisterà in un giudizio particolareggiato scritto, firmato congiuntamente dai tre Commissari.

Art. 31 - Obblighi del docente stabile

§ 1. I docenti, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altre incombenze, incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento, secondo quanto è richiesto negli Statuti dai singoli ordini di docenti (cfr. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art. 29; can. 152 CIC; can. 942 CCEO).

§ 2. Non si può essere contemporaneamente docente stabile in più Facoltà (cfr. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, Norme applicative, art. 23 § 2).

I Docenti non Stabili e gli Assistenti

Art. 32 - Presentazione dei candidati

Quando si ravvisi la necessità, tenuti presenti i criteri di collaborazione alla docenza con la Pontificia Università Lateranense ai sensi dell'art. 1 § 5 dei presenti Statuti, è compito del Preside per la Sede Centrale e del Vice-Preside per la Sezione extra-urbana presentare al Consiglio della Sede Centrale o di sezione uno o più candidati alla nomina di Docente non stabile, fornendo il relativo curriculum accademico e di pubblicazioni.

Art. 33 - Esame dei candidati

Il Consiglio della Sede Centrale o di Sezione, dopo la presentazione di cui all'articolo immediatamente precedente, esprime il suo consenso alla nomina. Se il Consiglio lo ritiene necessario, può eleggere la Commissione di cui all'art. 26 dei presenti Statuti, e attendere di esprimere il suo consenso dopo che la Commissione ha terminato il suo lavoro.

Art. 34 - Nomina

§ 1 Ricevuto il consenso del Consiglio della Sede Centrale o di Sezione, il Preside dell'Istituto nomina il Docente non stabile.

§ 2 Per la nomina dei Docenti non stabili della Sede Centrale si richiede il benestare della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 35 - Durata dell'incarico

Il Docente incaricato dura in carica un anno accademico e può essere rinnovato. Il Docente invitato cessa dal suo invito terminato il corso o seminario a cui è stato invitato.

Art. 36 - Prelazione

Nella procedura di nomina a docente stabile, di cui all'art. 27 dei presenti Statuti, si rispetti la prelazione come diritto ad essere preferito ad un altro a parità di condizioni. Costituisce titolo preferenziale l'aver ricoperto per almeno un triennio l'ufficio di Docente non stabile incaricato presso l'Istituto.

Art. 37 - Ricercatori

Entro i limiti della programmazione economica dell'Istituto è possibile nominare un ricercatore per un triennio su proposta di un professore stabile e con l'approvazione del Consiglio della Sede Centrale o di Sezione. Il ricercatore deve essere in possesso del dottorato. È tenuto a svolgere una ricerca scientifica sotto la guida di un professore dell'Istituto. Inoltre presta aiuto nell'insegnamento e nelle attività accademiche.

Art. 38 - Assistenti

Sono definiti Assistenti coloro che coadiuvano un Docente stabile nello svolgimento di corsi e di seminari. Gli Assistenti sono nominati dal Preside o dal Vice-Preside di Sezione su proposta del professore, ottenuto il consenso del Consiglio della Sede Centrale o di Sezione. La nomina è valida per un anno accademico.

Sanzioni e provvedimenti disciplinari

Art. 39 - Ritiro della missione canonica e *venia docendi*

§ 1. Il Gran Cancelliere o il Vice Gran Cancelliere nelle rispettive Sezioni, ciascuno per la propria competenza, può revocare la missione canonica o la *venia docendi* ai Docenti che abbiano insegnato dottrina contraria al Magistero della Chiesa, fatto salvo sempre il diritto alla propria difesa ed osservato quanto prescritto dall'art. 24, § 1 delle Norme applicative della Cost. ap. *Veritatis gaudium*.

§ 2. La missione canonica o la *venia docendi* può essere revocata al Docente di cui sia provato l'aver commesso un plagio, con falsa attribuzione a sé di opere o di scoperte delle quali spettino ad altri i diritti di invenzione o di priorità.

TITOLO V

GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO

Art. 40 - Status degli studenti

L'Istituto è aperto ai chierici, ai membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, ai fedeli laici e a chiunque, pur non cattolico, voglia guardare, con intelletto d'amore e conoscenza di causa, alla realtà della famiglia, nelle sue luci e nelle sue ombre (M. P. *Summa familiae cura*, proemio).

Art. 41 - Lettera commendatizia

Per essere iscritti all'Istituto occorre presentare una lettera commendatizia, rilasciata, per i sacerdoti, dall'Ordinario Diocesano; per i membri degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita apostolica dal Superiore competente; per i laici, dal parroco del luogo di residenza abituale o da altra Autorità ecclesiastica diocesana. Per gli studenti non cattolici si seguono le Norme date all'uopo dalla Santa Sede.

Art. 42 - Categorie di Studenti

Gli studenti, ai sensi delle disposizioni della Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, si dividono in:

- ordinari: possiedono tutti i requisiti richiesti rispettivamente per il conseguimento dei Diplomi, della Licenza o del Dottorato;
- straordinari: sono gli studenti che sprovvisti del titolo di studio valido per l'ammissione all'Istituto, con il consenso del Preside o del Vice-Preside di Sezione, frequentano il corso regolarmente, ma non conseguono i gradi accademici. Costoro, una volta superato l'esame, potranno richiedere un attestato;
- ospiti: seguono uno o più corsi, previa autorizzazione del Preside o del Vice-Preside di Sezione.

Art. 43 - Requisiti per l'iscrizione

Possono iscriversi all'Istituto come alunni ordinari:

- per il Diploma annuale di esperto in Scienze su Matrimonio e Famiglia, coloro che sono in possesso di un titolo di studio di scuola superiore valido per l'accesso all'università nel paese di origine. Il Diploma annuale non costituisce un titolo canonico;
- per la Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia coloro che sono in possesso del titolo di Baccalaureato in Teologia, conseguito almeno con la qualifica *cum laude*;
- per la Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia coloro che hanno assolto tutte le materie del baccalaureato in qualsiasi Facoltà ecclesiastica o in un Istituto Superiore approvato dalla Santa Sede, ovvero quanti abbiano un grado civile di primo ciclo almeno triennale;
- per il Dottorato, coloro che sono in possesso di uno dei titoli di Licenza rilasciati dall'Istituto, conseguito almeno con la qualifica *magna cum laude*.

Art. 44 - Obblighi degli studenti

§1. Le lezioni e le esercitazioni siano distribuite opportunamente, di modo che siano sicuramente promossi lo studio privato ed il lavoro personale sotto la guida dei docenti (cfr. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, Norme applicative, art. 33 §1).

§2. Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se l'ordinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami (cfr. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, Norme applicative, art. 33 §2).

Art. 45 - Requisiti ulteriori

L'istituto ha facoltà di determinare, nei propri regolamenti, ulteriori requisiti specifici, quali quelli relativi alla conoscenza delle lingue, sia antiche che moderne. Agli studenti che risultino sprovvisti delle idonee certificazioni, saranno organizzati corsi per conseguire il necessario livello linguistico richiesto.

Art. 46 - Categorie particolari di studenti

L'Istituto predispone nei suoi regolamenti, con particolare cura, le norme che regolano l'accesso degli studenti con status di rifugiati e profughi, nonché delle persone in situazioni analoghe sprovviste della regolare documentazione richiesta.

Art. 47 – Diritto di difesa

Il regolamento stabilirà con quali mezzi (affissione, pubblicazione nel sito Internet...) facilitare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli studenti, e le regole dei procedimenti disciplinari che garantiscono la tutela del diritto di difesa sia dello studente che dell'Istituto (Cfr. Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 33).

TITOLO VI

L'ORDINAMENTO E IL METODO DEGLI STUDI

Art. 48 - Ordinamento degli Studi

§ 1. Ferma restando l'esigenza di una base unitaria e di una coerente armonizzazione del progetto formativo dell'Istituto, che deve ispirare anche i piani individuali di studio, nella Sede Centrale sono istituiti due indirizzi di specializzazione:

- (a) Indirizzo di specializzazione teologico-pastorale
- (b) Indirizzo di specializzazione antropologico-culturale

§ 2 Le Sezioni extra-urbane dovranno tenere conto, nei limiti del loro assetto effettivo, degli indirizzi di specializzazione propri della Sede Centrale.

Art. 49 - Articolazione dei corsi

§ 1 Nella Sede Centrale l'articolazione dei corsi, prevista dall'ordo annuale, potrà sviluppare, secondo necessità, il disegno di più Corsi complementari ed obbligatori a quelli previsti nell'ordinamento degli studi, anche attinenti a un medesimo argomento: avendo cura di indicare un numero dei crediti proporzionato e compatibile con il piano di studi complessivo. Gli insegnamenti potranno anche essere coordinati con corsi offerti da Facoltà e Istituti dell'Università del Laterano.

Art. 50 - Sussidi didattici

§ 1. È considerato con grande favore il ricorso ai sussidi didattici informatici e on-line che permettano di rafforzare i rapporti con le altre sedi dell'Istituto, permettendo a queste istituzioni accademiche di poter diffondere in maniera più capillare la loro proposta e raggiungendo in questo modo realtà molto distanti che non hanno la possibilità di seguire i corsi in presenza. Per questo, una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, secondo quanto permesso. L'ordinamento degli Studi determinerà le condizioni, in modo particolare circa gli esami (Norme applicative, art. 33 § 2).

§ 2. Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se l'ordinamento degli studi, previamente approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami (cfr. Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, Norme applicative, art. 33 § 2).

Art. 51 - Biblioteca digitale *Amoris laetitia*

Allo scopo di rendere accessibile agli studenti gli strumenti concettuali, i saggi e le riviste sul tema dell'amore, del matrimonio e della famiglia e le scienze umane connesse, è istituita una Biblioteca digitale *Amoris laetitia*, che completerà le risorse bibliografiche presenti nell'Istituto.

Art. 52 - Istituzione di Cattedre speciali

Singole Conferenze Episcopali e altri Soggetti possono chiedere al Consiglio dell'Istituto di creare Cattedre di ricerca presso l'Istituto, della durata non inferiore ad anni venti. Il costo economico grava interamente sull'Ente fondatore.

§ 2 L'erezione della nuova Cattedra, in sintonia con le finalità specifiche dell'Istituto, compete al Preside, avuto il benestare della Congregazione per l'Educazione Cattolica. La nomina del Docente avviene secondo quanto stabilito dagli artt. 25 ss., udito l'Ente fondatore. Il Docente può essere sia stabile che incaricato, con tutti i diritti e i doveri corrispettivi.

Art. 53 - Norme proprie delle Sezioni extra-urbane

Nella fedeltà all'impianto generale dell'ordinamento degli studi proprio dell'Istituto, ciascuna Sezione extra-urbana potrà proporre modifiche dei propri Statuti, Regolamenti ed Ordinamento degli Studi in conformità alle leggi e consuetudini universitarie del Paese ove è situata la Sezione e in vista delle finalità proprie di ciascuna Sezione. L'accettazione delle proposte spetta al Consiglio d'Istituto, previa approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Diploma annuale di esperto in scienze su matrimonio e famiglia

Art. 54 - Descrizione

§ 1 Il Diploma annuale di esperto in scienze su matrimonio e famiglia è suddiviso in due semestri per un totale di 60 crediti (ECTS) stabilito dall'Autorità competente.

§ 2 Ai fini del conseguimento del diploma, lo studente deve frequentare e superare gli esami di tutte le discipline richieste e presentare una dissertazione scritta. È compito del Consiglio della Sede centrale o di Sezione istituire ogni anno un congruo numero di corsi e di seminari per il conseguimento del diploma finale in conformità alle leggi e consuetudini universitarie del paese dove è situata la Sezione.

§ 3 Il Diploma non costituisce un titolo canonico.

Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia

Art. 55 - Descrizione

La Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia ha lo scopo di formare lo studente alla conoscenza approfondita della materia e di educarlo al lavoro scientifico, e dura due anni. Per poter essere iscritto al secondo anno, lo studente deve dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza, oltre alla lingua materna, della lingua latina e di due delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco.

Art. 56 - Ordinamento degli Studi

§ 1. L'ordinamento degli studi della Licenza si articola in discipline fondamentali, materie complementari e seminari.

§ 2. I corsi complementari e i seminari possono essere scelti dallo studente tra le materie dell'indirizzo di specializzazione teologico-pastorale.

§ 3. È compito del Consiglio della Sede Centrale o di Sezione istituire ogni anno un congruo numero di seminari e di corsi opzionali riguardanti questioni più specifiche e più urgenti.

Art. 57 - Crediti formativi

§ 1. Lo studente deve scegliere le materie in modo tale che il loro totale raggiunga nel biennio la somma di 120 crediti (ECTS).

§ 2. La ripartizione dei crediti tra corsi fondamentali, complementari, seminari e altre attività formative viene determinata dall'Ordinamento degli Studi dell'Istituto.

Art. 58 - Prova finale e discussione della tesi

§ 1. Al fine del conseguimento del titolo di Licenza, lo studente, oltre ad aver assolto gli obblighi di cui all'articolo precedente, deve presentare una tesi scritta e difenderla davanti ad una Commissione di tre Docenti.

§ 2. Per essere ammesso alla discussione delle tesi di Licenza, lo studente deve avere positivamente superato l'esposizione di un argomento, davanti a due Docenti, affidatogli due giorni prima della prova, al fine di dimostrare la sua capacità di esporre con chiarezza e scientificamente.

Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia

Art. 59 - Descrizione

La Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia ha lo scopo di formare lo studente alla conoscenza approfondita della materia e di educarlo al lavoro scientifico, e dura due anni. Per poter essere iscritto al secondo anno, lo studente deve dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza, oltre alla lingua materna, della lingua latina e di due delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco.

Art. 60 - Ordinamento degli Studi

§ 1. L'ordinamento degli studi del corso

alla Licenza si articola in discipline fondamentali, materie complementari e seminari.

§ 2. I corsi complementari e i seminari possono essere scelti dallo studente tra le materie dell'indirizzo di specializzazione antropologico-culturale.

§ 3. È compito del Consiglio della Sede Centrale o di Sezione istituire ogni anno un congruo numero di seminari e di corsi opzionali riguardanti questioni più specifiche e più urgenti.

Art. 61 - Crediti formativi

§ 1. Lo studente deve scegliere le materie in modo tale che il loro totale raggiunga nel biennio la somma di 120 crediti (ECTS).

§ 2. La ripartizione dei crediti tra corsi fondamentali, complementari, seminari e altre attività formative viene determinata dall'Ordinamento degli Studi dell'Istituto.

Art. 62 - Prova finale e discussione della tesi

§ 1. Al fine del conseguimento del titolo di Licenza, lo studente, oltre ad aver assolto gli obblighi di cui all'articolo precedente, deve presentare una tesi scritta e difenderla davanti ad una Commissione di tre Docenti.

§ 2. Per essere ammesso alla discussione delle tesi di Licenza, lo studente deve avere positivamente superato l'esposizione di un argomento, davanti a due Docenti, affidatogli due giorni prima della prova, al fine di dimostrare la sua capacità di esporre con chiarezza e scientificamente.

Dottorato

Art. 63 - Descrizione

§ 1. Il Dottorato è il grado accademico nel quale per un congruo periodo di tempo si perfeziona la formazione scientifica, specialmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale (cfr. Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 74 c).

§ 2. Il Corso ha la durata di un triennio. Non potranno terminare gli studi coloro che, oltre alla lingua materna, non siano in grado di certificare, con apposita documentazione, un livello almeno intermedio di conoscenza della lingua latina e di almeno tre delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, tedesco, spagnolo.

Art. 64 - Tesi dottorale

§ 1. Per il conseguimento del titolo di Dottorato, oltre ad avere assolto gli obblighi di cui all'articolo precedente, lo studente dovrà presentare una tesi scritta da difendersi in una pubblica discussione davanti a cinque Docenti dell'Istituto o invitati da altre università o facoltà.

§ 2. Il tema della tesi di Dottorato deve essere presentato, discusso e approvato nel Consiglio della Sede Centrale o di Sezione che, in pari tempo, approva il primo Relatore ed indica il secondo e il terzo Relatore. Completata la tesi, i tre Relatori, valutano – in dialogo con il candidato – le condizioni di ammissione alla discussione pubblica. In caso di esito positivo, la tesi sarà pubblicamente difesa davanti ad una commissione di cinque Docenti formata, oltre che dai tre Relatori, da altri due docenti interni o esterni all’Istituto nominati dal Preside.

§ 3 Lo studente sarà insignito del titolo di Dottore in Teologia del Matrimonio e della Famiglia, ovvero in Scienze su Matrimonio e Famiglia, dopo che la tesi sarà stata pubblicata a stampa in almeno ottanta esemplari, da depositare presso la Segreteria dell'Istituto, con il nulla osta dei due Docenti che hanno presentato la tesi al Consiglio di Sezione, da concedersi solo se sarà stata corretta secondo le indicazioni date.

§ 4 Un esemplare della dissertazione dottorale o del suo estratto deve essere inviato alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

§ 5 Il Dottorato è il grado accademico che abilita all’insegnamento in una Facoltà (cfr. Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 50, § 1).

TITOLO VII

IL PERSONALE NON DOCENTE DELL’ISTITUTO

Art. 65 - Tabella organica del personale non docente

Il personale non docente della Sede Centrale dell'Istituto è costituito da un numero di persone sufficienti per il suo buon funzionamento. È definito nei profili professionali e numericamente dalla Tabella organica approvata dalla Segreteria di Stato.

Art. 66 - Categorie del personale

I dipendenti di cui al precedente articolo sono suddivisi in Officiali (con mansioni direttive, di concetto e tecnico-esecutive) e Addetti a mansioni ausiliarie secondo il Mansionario Generale della Curia Romana.

Art. 67 - Il Segretario Generale dell’Istituto

Il Preside, previo benestare della Congregazione per l’Educazione Cattolica, nomina il Segretario Generale dell’Istituto, il quale esercita le sue funzioni, oltre che per la Sede centrale, per le Sezioni

extraurbane. È coadiuvato nel lavoro da altri Officiali, inquadrati in Organico in livelli inferiori. Il Segretario Generale coadiuva il Preside nella direzione amministrativa del personale docente e non docente.

Art. 68 - Compiti del Segretario Generale

Oltre a quanto previsto nei presenti Statuti, sono compiti del Segretario Generale dell'Istituto:

1. Curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Superiore, del Consiglio di Istituto e del Consiglio della Sede centrale;
2. Richiedere e verificare la validità di ogni documento che sia richiesto per l'iscrizione, il sostenimento degli esami e l'accesso ai gradi accademici;
3. Richiedere dalla Segreteria delle Sezioni extraurbane, ogni anno, la posizione completa di ogni studente che abbia conseguito un grado accademico;
4. Preparare qualsiasi certificazione scritta legittimamente richiesta e apporvi la propria firma, dopo quella del Preside dell'Istituto;
5. Preparare ogni anno la stampa del Libro Accademico dell'Istituto nel quale è indicata tutta l'attività di ricerca e didattica;
6. Curare l'archivio dell'Istituto e la corretta attuazione delle procedure di protocollo;
7. Firmare nel luogo dovuto i Diplomi ufficiali dei titoli accademici;
8. Far riferimento alle autorità accademiche competenti per tutto ciò che attiene l'applicazione di questi Statuti;
9. Tenere i rapporti con il Segretario della Fondazione Benedetto XVI *pro matrimonio et familia* per l'attuazione dei progetti di sostegno all'Istituto.

Art. 69 - Personale non docente delle Sezioni extra-urbane

Ogni Sezione extra-urbana dovrà avere un sufficiente personale non docente che dipenderà esclusivamente dall'amministrazione della Sezione extra-urbana, secondo le norme vigenti in ciascun ordinamento giuridico di riferimento.

Art. 70 - Il Segretario internazionale

Il Preside nomina la persona addetta alla Segreteria internazionale, che coadiuva il Preside nel coordinamento delle Sezioni extra-urbane ed i cui compiti sono descritti in apposito mansionario individuale.

Art. 71 - L'addetto alla Biblioteca

Tra il personale in Tabella organica, il Preside nomina anche un Addetto alla Biblioteca.

TITOLO VIII

L'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 72 - La gestione ordinaria

La gestione amministrativa ordinaria dell'Istituto - Sede centrale appartiene al Preside, coadiuvato da un Consiglio di Amministrazione. Il Preside può avvalersi dell'opera di un Ufficiale dell'Istituto presente in Tabella organica, affidandogli mansioni di economo.

Art. 73 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dai seguenti membri:

1. Il Preside che lo convoca e lo presiede;
2. Il Vice-Preside;
3. L'Economo;
4. Due Docenti stabili, scelti dal Consiglio di Sezione;
5. Un Docente incaricato, scelto dal Consiglio di Sezione.

Al Consiglio di Amministrazione presenzia il Segretario Generale dell'Istituto, senza diritto di voto, per verbalizzare la seduta. Ogni verbale viene approvato dal Consiglio nella seduta successiva e firmato dal Preside e dall'Economo.

Art. 74 - I proventi dell'Istituto

I proventi dell'Istituto - Sede Centrale provengono dalle seguenti fonti:

1. Contributi ordinari dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
2. Tasse degli studenti;
3. Donazioni o altre elargizioni.

Art. 75 - Le tasse accademiche

Le tasse degli studenti devono essere determinate ogni anno dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto - Sede Centrale.

Art. 76 - Controllo ordinario e straordinario

Nella Sede Centrale dell'Istituto, il controllo ordinario di tutta l'amministrazione compete agli organismi della Santa Sede a ciò preposti; è diritto del Gran Cancelliere compiere un controllo straordinario o personalmente o attraverso un suo delegato.

Art. 77 - Gestione delle Sezioni extra-urbane

Nelle norme proprie di ogni Sezione extra-urbana dell'Istituto deve essere accuratamente stabilito da quale persona fisica o giuridica il personale docente e non docente della Sezione dipende economicamente e secondo quale ordinamento giuridico di riferimento. Deve altresì accuratamente determinarsi chi ha la responsabilità dell'amministrazione ordinaria e chi il diritto di controllo sulla stessa.

Art. 78 - Oneri di gestione e invalidità

È da ritenersi invalida ogni erezione di Sezione dell'Istituto che comporti un qualsiasi onere finanziario per la Sezione Amministrativa della Segreteria per l'Economia o una responsabilità di qualsiasi natura della Santa Sede verso lo Stato nel cui territorio la Sezione è collocata.

TITOLO IX

NORME PER L'EREZIONE DELLE SEZIONI EXTRA-URBANE

E I RAPPORTI CON ESSE

Art. 79 - Erezione di Sezioni extraurbane

Per l'erezione di una Sezione extra-urbana si osservi quanto stabilito dalla Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, artt. 61-67 e Titolo IX delle Norme applicative. È fatta salva la possibilità di erigere due o più Sezioni extra-urbane in ciascuna nazione.

Art. 80 - Soggetti competenti

Solo le Conferenze Episcopali nazionali, gli Istituti universitari, i singoli Vescovi per la propria circoscrizione, gli Istituti di Vita consacrata, le Società di vita apostolica e le Associazioni di fedeli espressamente riconosciute sono competenti a chiedere l'erezione di una nuova Sezione.

Art. 81 - Procedura di erezione

La richiesta deve essere inviata al Preside dell'Istituto. Egli sottopone la richiesta al Consiglio d'Istituto che esprime il proprio parere, sentito il quale il Preside provvede ad avanzare la richiesta di erezione al Consiglio Superiore; una volta avuto l'approvazione del Consiglio Superiore, è compito del Gran Cancelliere avanzare la richiesta di erezione della Sezione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 82 - Vigilanza su programmi di studio

Il Preside ha il compito e l'autorità di vigilare periodicamente per garantire che i programmi di studio rispettino l'identità dell'Istituto e siano conformi agli elementi essenziali che connotano la sua missione formativa, previa approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 83 - Accordi speciali

Spetta al Preside, informato il Gran Cancelliere, la conclusione di singoli accordi tra l'Istituto e entità accademiche e centri di studio che abbiano interesse a collaborare. Detti accordi stabiliranno le modalità di rapporto, sempre sotto osservanza delle norme dettate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 84 - Accordi con altre Istituzioni

Gli accordi potranno favorire i rapporti con altre Istituzioni accademiche e Centri di ricerca anche in vista del riconoscimento civile dei titoli, ferma restando la propria identità, secondo le norme emanate dalla Sede Apostolica sulla materia (cfr. Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, art. 66; Norme applicative, art. 52).

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 85 - Soluzione delle controversie interpretative

In caso di controversie interpretative riguardanti i presenti Statuti, il Preside consulterà il Gran Cancelliere e il Consiglio d'Istituto, rivolgendosi in ultima istanza alle Autorità competenti della Santa Sede.

Art. 86 - Norme proprie delle Sezioni extra-urbane

§ 1. Le Sezioni extra-urbane facenti parte dell'estinto Istituto si considerano erette nel nuovo. Le medesime dovranno redigere uno Statuto proprio che si adatterà alle disposizioni dei presenti Statuti.

§ 2 Tali norme proprie di ogni Sezione, dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto, dovranno essere trasmesse dal Gran Cancelliere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per la necessaria approvazione.

§ 3 Fino all'approvazione delle norme proprie saranno temporaneamente rette dalle norme statutarie finora vigenti nell'Istituto, nella misura in cui non si oppongono al M. P. Summa familiae cura e ai presenti Statuti.

Art. 87 - Regolamento interno

Il Consiglio della Sede Centrale e di Sezione hanno il diritto di dare applicazione ai presenti Statuti mediante un Regolamento interno. Il Regolamento interno non è valido se non è approvato dal Preside dell'Istituto.

Art. 88 - Riforma dell'Ordinamento degli Studi

In seguito all'approvazione dei presenti Statuti verrà riformato l'Ordinamento degli Studi, che terrà conto sia delle disposizioni di questi Statuti, sia dello spirito di continuità e rinnovamento del motu proprio fondazionale, sotto l'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE

Art. 89 - Transizione al nuovo Ordinamento degli Studi

§ 1 Gli studenti iscritti nel periodo di vigenza del precedente Ordinamento degli studi, potranno scegliere di proseguire il percorso formativo in esso previsto, ovvero procedere con il passaggio al nuovo Ordinamento, se ciò è possibile senza gravi difficoltà.

§ 2 I vecchi piani di studio si estingueranno dopo tre anni dell'approvazione del nuovo Ordinamento degli studi.

Art. 90 - Nomina dei Professori

In seguito all'approvazione dei presenti Statuti si procederà alla costituzione dell'intero corpo docente mediante la nomina di tutti Professori che ricopriranno l'ordinamento degli studi e che saranno in possesso di un curriculum attinente agli indirizzi di specializzazione dell'Istituto. Le eventuali situazioni soggettive pregresse saranno risolte dal Consiglio Superiore, in modo da rispettare i diritti acquisiti.